

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- VISTO** il testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 “Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 e in particolare l'art. 36 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa” come modificata dall'art. 1 della legge regionale 07/07/2020, n. 13;
- VISTA** la legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii., applicabile nella Regione Siciliana ai sensi dell'art. 36 co. 2 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii., in quanto compatibile, per quanto non previsto dalla stessa legge regionale;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 9 del 05/04/2022 recante l'emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.);
- VISTO** il D.D.G. n. 579 del 22/06/2022, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 420/Area 1/S.G. del 05/08/2024, con il quale l'On.le Giuseppa Savarino è stata nominata Assessore regionale con preposizione all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- VISTO** il D.P.Reg. 17/02/2025, n. 733 con il quale, in esecuzione della deliberazione di G.R n. 50 del 14/02/2025, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A. all'Arch. Calogero Beringheli;
- VISTO** il D.D.G. n. 2101 del 29/12/2025, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A. all'Arch. Antonino Polizzi con decorrenza dal 02/01/2026;
- VISTA** la Direttiva (UE) 2010/75/UE del 24/11/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IED) che ha modificato e sostituito la Direttiva 2008/1/CE del 15/01/2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”;
- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 e ss.mm.ii. (di seguito D. Lgs. 152/2006), recante “Norme in materia ambientale” che, con la parte seconda al Titolo III-bis, disciplina il procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- VISTO** il decreto legislativo 04/03/2014, n. 46 “Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IED)”;
- VISTA** la Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 del 30/05/2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori

tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/ UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue/degli scarichi gassosi nel settore chimico;

- VISTA** la nota del MATTM, prot. n. 22295/GAB del 27/10/2014 recante “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 04/03/2014, n. 46”;
- VISTA** la nota prot. n. 12422/GAB del 17/07/2015 del MATTM con la quale sono stati resi noti gli “Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”;
- VISTA** la nota DEC MIN/274/2015 del 16/12/2015 del MATTM, recante “Direttiva per disciplinare la conduzione dei procedimenti di AIA”;
- VISTA** la nota del MATTM prot. n. 27569 del 14/11/2016 con la quale sono stati emanati “Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 04/03/2014, n. 46”;
- VISTO** il D.M. 15/04/2019 n. 95 recante “Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152”
- VISTO** il D.D.G. n. 412 del 18/05/2016, di approvazione della modulistica (Allegato A) per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) di competenza di questo Assessorato, ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, ad eccezione delle attività industriali di cui al punto 5 dell’Allegato VIII alla parte seconda del predetto decreto legislativo n. 152/2006;
- VISTO** l’Allegato B al D.D.G. n. 412 del 18/05/2016 con il quale vengono adottati nella Regione Siciliana gli “Indirizzi per la presentazione delle domande da parte dei gestori, delle nuove attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale e per l’attuazione dei procedimenti in corso e resi noti i chiarimenti sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 04/03/2014, n. 46”;
- VISTA** la Circolare Assessoriale prot. n. 33428 del 19/05/2016, recante “Indirizzi sulle modalità applicative dell’istituto del rinnovo periodico delle autorizzazioni integrate ambientali, ex art. 29-octies del Titolo III bis alla Parte Seconda del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152, come da ultimo modificato dal D. Lgs. 04/03/2014, n. 46”;
- VISTA** la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21/05/2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;
- VISTO** il decreto legislativo 13/08/2010, n. 155 di “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;
- VISTO** la deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18/07/2018 di approvazione del “Piano Regionale di tutela della qualità dell’aria in Sicilia” elaborato in conformità al decreto legislativo 13/08/2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;
- VISTO** l’art. 2 del D.A. 176/GAB del 09/08/2007 come modificato dal D.A. 19/GAB del 11/03/2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell’elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all’art. 271, commi 3 e 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, nella Regione Siciliana ha fissato per le polveri totali, con riferimento agli impianti disciplinati dal paragrafo 5, parte II, Allegato I, alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 i seguenti valori limite massimi di emissione:
- a) per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale: polveri totali (PTS): 20 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
 - b) per le altre aree: polveri totali (PTS): 40 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
- VISTA** la legge regionale. n. 27 del 15/05/1986 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18/06/1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni”;
- VISTA** la legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- VISTO** il decreto legislativo 06/09/2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136”;
- VISTA** la legge 22/05/2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”;
- VISTO** il decreto legislativo 26/06/2015, n. 105 recante “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”;
- VISTA** la legge regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 91 “Norme sulla valutazione d’impatto

ambientale”, con il quale, tra l’altro, l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;

VISTA la deliberazione della G.R. n. 48 del 26/02/2015 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d’impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.INC.A.)” come modificata dalla deliberazione della G.R. n. 307 del 20/07/2020, con le quali:

- questo Assessorato Regionale è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale preposta all’adozione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti di V.A.S., V.I.A., P.A.U.R. e A.I.A. (in questo caso fatta eccezione per le istruttorie di cui all’art. 1 co. 6 della legge regionale n. 3/2013) di cui alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché di V.INC.A. di cui al D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii., rimanendo in capo al D.R.A. i propedeutici adempimenti istruttori di natura gestionale;
- il D.R.A. è stato individuato quale Autorità Competente al rilascio dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti di valutazione preliminare, verifica di assoggettabilità a V.A.S. e verifica di assoggettabilità a V.I.A. di cui alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché di screening V.INC.A. di cui al D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l’art. 91 “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale” come modificato in ultimo dall’art.22 comma 1 della legge regionale 10/08/2022, n.16;

VISTA la deliberazione della G.R. n. 189 del 21/07/2015 “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione”, con la quale sono stati approvati i criteri per la costituzione della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale di cui all’art. 91 della l.r. n. 9/2015;

VISTO il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell’art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall’art. 44 della l.r. n. 3/2016, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della G.R. n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la “Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale” (nel seguito “C.T.S.”);

VISTI i provvedimenti di nomina e di revoca dei componenti della C.T.S., dati in primis dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 113/Gab del 24/02/2026;

VISTO il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;

VISTA la legge regionale 15/04/2021, n. 9 e in particolare l’art. 73 “Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, con cui è stato disposto sia di aumentare da 30 a 60 del numero di commissari della C.T.S., sia di articolare la medesima C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia;

VISTA la deliberazione della G.R. n. 266 del 17/06/2021 “Attuazione legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, con cui sono state disciplinate sia l’articolazione della C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia (Ambiente - Energia - Pianificazione Territoriale), sia l’organizzazione e la gestione interna delle attività e le modalità di distribuzione dei carichi di lavoro della medesima C.T.S.;

VISTA la deliberazione della G.R. n. 70 del 10/02/2023, recante “Commissione Tecnica Specialistica di cui all’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e ss.mm.ii. e art. 73 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, con la quale sono state apprezzate le proposte modificative della CTS in ordine all’articolazione delle Sottocommissioni, ai requisiti di ammissione richiesti per l’individuazione dei componenti, al regolamento di funzionamento ed ai compensi, nei termini ed alle condizioni descritte nella nota assessoriale prot. n.1471/Gab del 9/02/2023, tenuto conto che nell’ambito delle competenze attribuite alla Sottocommissione Pianificazione Territoriale, devono specificarsi quelle relative alle Zone Economiche Speciali (ZES);

VISTO il decreto assessoriale n. 22/Gab del 10/02/2025 in vigore a decorrere dalla pubblicazione del 10/02/2025, relativo al nuovo funzionamento della CTS di cui alla Deliberazione di Giunta n. 32 del 4 febbraio 2025, così come modificato con decreto assessoriale n. 54/Gab del 23/02/2026 con cui è stato disposto che la C.T.S. sia articolata in 4 (quattro) Sottocommissioni, suddivise per materia (Ambiente ed Energia - Pianificazione Territoriale - PNRR e progetti soggetti a finanziamento - erosione delle coste, dissesto idrogeologico, PUDM e immersione in mare di materiali, come quelli di escavo, inerti e manufatti, e i ripascimenti costieri);

VISTO la nota del 25/09/2025 (prot. D.R.A. n. 66999 del 26/09/2025), con la quale il Sig. Castagna Marco n.q. di Legale Rappresentante della società Duferco Energia S.p.A. (nel seguito “gestore”), ha presentato al Servizio 1 D.R.A., tramite la Sezione Enti del Portale Regionale Valutazioni Ambientali ([Pag. 3 di 10](https://si-</p></div><div data-bbox=)

vvi.regione.sicilia.it/enti - Cod. Istanza 4110), istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per l'“Installazione IPPC per la produzione di idrogeno verde per via elettrolitica ubicata nell'agglomerato industriale di Giammoro – Cda Gabbia – nel comune di Pace del Mela (ME) – Categorie IPPC 4.2 a) dell'Allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.” (nel seguito “progetto”), allegando gli elaborati di progetto e la documentazione amministrativa di rito;

- VISTA** la nota prot. D.R.A. n. 68150 del 01/10/2025 con cui il Servizio 1 – D.R.A. ha disposto, l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 7/2019 e dell'art. 29-quater, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e, ai sensi del D.A. n. 22/Gab del 10/02/2025, la trasmissione della documentazione afferente al procedimento al Nucleo di coordinamento della C.T.S. per mezzo della pubblicazione della stessa nella Sezione Gestione del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/gestione> - Cod. Procedura 4164);
- VISTA** la documentazione probante l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori per il rilascio dell'A.I.A.;
- PRESO ATTO** che non sono pervenute osservazioni nella fase di pubblicazione espletata in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29-quater, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la nota dell'Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia prot. n. 27797 del 16/10/2025 riscontrata dal gestore in data 27/10/2025 (prot. D.R.A. n. 74053 del 27/10/2025), con cui viene confermato il parere rilasciato con nota prot. AdB n. 22533 del 22/08/2025 (CUP G23D23000040004) nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute;
- VISTA** la nota prot. n. 36617 del 22/10/2025 (prot. D.R.A. n. 73377 del 23/10/2025) con cui il Dipartimento Regionale Energia ha inviato osservazioni sulla procedibilità dell'istanza ritenendo che l'impianto in parola potesse rientrare nella fattispecie di impianto sperimentale, nota riscontrata dal Servizio 1 D.R.A. con nota prot. D.R.A. n. 75640 del 03/11/2025;
- VISTO** il parere istruttorio intermedio (P.I.I.) n. 46/2025 reso dalla C.T.S. nella seduta plenaria del 24/10/2025, recante richiesta di integrazioni/chiarimenti;
- VISTA** la nota prot. D.R.A. n. 78900 del 17/11/2025 di indizione della conferenza di servizi ex art. 29-quater in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 19 e 19-bis della legge regionale n. 7/2019, e convocazione della prima riunione per il giorno 17/12/2025 con contestuale inoltro del P.I.I. n. 46/2025 e richiesta di presentare, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la documentazione integrativa e gli approfondimenti di cui al soprarichiamato parere;
- VISTA** la nota del 12/12/2025 (prot. D.R.A. n. 85284 del 12/12/2025) con cui il proponente ha trasmesso, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la documentazione integrativa e gli approfondimenti richiesti nel soprarichiamato P.I.I. n. 46/2025;
- RICHIAMATO** integralmente il verbale della Conferenza di Servizi istruttoria tenutasi il 17/12/2025, notificato con nota prot. D.R.A. n. 86809 del 19/12/2025, all'esito della quale si è conclusa la fase istruttoria di acquisizione dei pareri dagli Enti/Amministrazioni competenti ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- ACQUISITO** il Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C.) n. 154/2026 reso dalla C.T.S. nella seduta plenaria del 27/02/2026, recante parere favorevole al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29-sexies del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per l'installazione IPPC in parola a condizione che si ottemperi al quadro prescrittivo ivi contenuto;
- VISTA** la nota del in data 24/03/2026 con cui la società Duferco Energia ha depositato sul Portale Regionale Valutazioni Ambientali il Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato al P.I.C. n. 154/2026 del 27/02/2026, in riscontro alla nota prot. D.R.A. n. 15911 del 09/03/2026;
- RICHIAMATO** integralmente il verbale della Conferenza di Servizi decisoria, convocata dal Servizio 1 D.R.A. con nota prot. n. 15911 del 09/03/2026, all'esito della quale è stata assunta la determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza, ai sensi dell'art. 19 e con gli effetti dell'art. 20 della legge regionale 21 maggio 2019 n. 7 (art. 14-ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii), ai fini del rilascio ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'Installazione IPPC per la produzione di idrogeno verde per via elettrolitica ubicata nell'agglomerato industriale di Giammoro – C.da Gabbia – nel Comune di Pace del Mela (ME) - foglio di mappa n. 2 particelle 427 e 431– Categoria attività IPPC 4.2 a) dell'Allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.– Gestore IPPC: Duferco Energia S.p.A. (P.Iva n. 01016870329) con sede legale nel Comune di Genova in via Paolo Imperiale n. 4;
- PRESO ATTO** che nell'ambito della conferenza di servizi sono stati acquisiti i seguenti pareri:
- nota prot. n. 25387 del 28/11/2025 (prot. D.R.A. n. 82902 del 01/12/2025) del Comando provinciale dei VV.F. di Messina, che ha rinviato “ai soli fini antincendio, all'osservanza e al rispetto dei contenuti della nota di questo Comando prot. n°18980 del 16.09.2025”;
 - parere favorevole del Sindaco del Comune di Pace del Mela reso, ai sensi degli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934, nell'ambito della CdS del 17/12/2025;
 - parere favorevole espresso dal rappresentante del Comune di Pace del Mela nel corso della CdS del 17/12/2025;

- allo scarico delle acque di prima pioggia trattate e degli scarichi civili (servizi igienici -uffici) nella condotta delle acque nere (fognatura) che recapita al Depuratore consortile nonché parere favorevole allo scarico delle acque di seconda pioggia, acque meteoriche comprese quelle meteoriche pluviali, con immissione nella condotta delle acque bianche esistente ai margini della Diramazione viaria "C", che recapita in mare;
- nulla osta acustico in quanto il progetto è coerente con il Piano di Zonizzazione Acustica vigente nel Comune di Pace del Mela approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/05/2000 e verificato che l'intera area su cui insiste l'edificio di proprietà della società richiedente ricade in zona avente classificazione 5 – Aree prevalentemente industriali e con scarsità di abitazioni -, con la prescrizione che la ditta richiedente debba adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di ridurre il più possibile le emissioni di rumore in particolar modo nelle ore serali e notturne;

e ha attestato che la società Duferco Energia S.p.A. ha depositato la SCIA alternativa al permesso di costruire acquisita al protocollo del Comune al n. 13262 del 25/08/2025.

- parere di non competenza dal punto di vista paesaggistico e parere ai fini della tutela archeologica la vigilanza in corso d'opera espresso dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina con nota prot. n. 20601 del 17/12/2025 (prot. D.R.A. n. 86591 del 18/12/2025);
- parere favorevole reso dal rappresentante del Dipartimento Prevenzione -SIAV dell'ASP di Messina nel corso della CdS del 13/04/2026;
- parere favorevole reso dal rappresentante della Città Metropolitana di Messina nel corso della CdS del 13/04/2026;
- parere sulle modalità di monitoraggio e controllo reso da ARPA Sicilia con nota prot. n. 001-2955-GEN/2026 del 13/04/2026 e successiva nota prot. n. nota prot. 001-2984-GEN/2026 del 13/04/2026

PRESO ATTO che con la soprarichiamata nota prot. n. 001-2984-GEN/2026 del 13/04/2026 ARPA Sicilia ha trasmesso copia timbrata e firmata digitalmente del Piano di Monitoraggio e Controllo rev. 2 del 13/04/2026;

PRESOATTO dell'esito della verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, effettuata dal gestore che ha dichiarato quanto segue:

- *“nessuna delle materie prime utilizzate appartiene alle classi individuate dal D.M. 95/2019;*
- *il prodotto finito, idrogeno, non rientra nelle classi individuate dal D.M. 95/2019;*
- *nessuna delle soglie individuate dal D.M. 95/2019 per le classi da 1 a 4, risulta superata.*

Non vi è pertanto necessità di procedere alla successiva fase 3 relativa alla “Valutazione della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel Sito dell'installazione” e non sussiste l'obbligo di elaborazione della relazione di riferimento”;

VISTA la nota del 20/04/2026 (prot. D.R.A. n. 27594 del 20/04/2026), con la quale il gestore, in riscontro a quanto richiesto dal Servizio 1 D.R.A. a conclusione della conferenza di servizi decisoria, ha trasmesso la seguente documentazione ai fini del rilascio del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.):

- copia della ricevuta di pagamento della Tassa di Concessione Governativa di cui ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 24/1993 e ss.mm.ii., versata tramite PagoPA;
- copia certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, così come previsto dall'art. 36 della legge n. 1 del 22/02/2019 (G.U.R.S. n. 9 del 26/02/2019), attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente;
- dichiarazione antimafia e documentazione ai fini delle verifiche antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- dichiarazione di *non coniuigio*, di cui al PATC 2022/2024 della Regione Siciliana resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- visura camerale;

CONSIDERATO che per la società Duferco Energia S.p.A. sono state richieste le informazioni antimafia alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia con nota acquisita al protocollo del Ministero dell'Interno prot. n. PR_GEUTG_Ingresso_0033419_20260417 e che essendo trascorsi 30 (trenta) giorni, si può procedere al rilascio dell'autorizzazione in conformità a quanto previsto dall'art. 88, comma 4-bis, del D.Lgs. 159/2011, ferma restando la clausola rescissoria con revoca del provvedimento, in caso di acquisizione di interdittiva antimafia e/o provvedimento equivalente;

VISTA la documentazione attestante l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla circolare del Dipartimento regionale delle Finanze e Credito n. 3 del 30/12/2003, pari a € 180,76, tramite il portale PagoPA;

CONSIDERATO che, ai fini della corretta applicazione della BAT 1 della Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 del 30/05/2016, risulta necessario che il gestore acquisisca la certificazione, ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2015, dell'unità operativa oggetto della presente autorizzazione, prevedendo altresì quale scopo della certificazione l'attività IPPC autorizzata;

RITENUTO per quanto sopra di poter concludere con esito positivo il procedimento di rilascio, ai sensi dell'art. 29-quater,

del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio dell’installazione “Impianto per la produzione di idrogeno verde per via elettrolitica (progetto HVGM – Hydrogen Valley) ubicata nell’agglomerato industriale di Giammoro – Cda Gabbia – nel comune di Pace del Mela (ME)”, Categoria IPPC 4.2 lett. a), di cui all’Allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., Gestore Duferco Energia S.p.A., come descritta nella documentazione pubblicata sul Portale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato, (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it> - Codice Procedura 4164);

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A TERMINE delle vigenti disposizioni,

DECRETA

Articolo 1

Si rilascia, ai sensi dell’art. 29-sexies, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), per l’esercizio, nel rispetto dei valori limite di emissione e delle condizioni di cui al successivo art. 3, dell’installazione IPPC “Impianto per la produzione di idrogeno verde per via elettrolitica (progetto HVGM – Hydrogen Valley)” ubicata nell’agglomerato industriale di Giammoro – C.da Gabbia – nel comune di Pace del Mela (ME) foglio di mappa n. 2 particelle 427 e 431, Categoria IPPC 4.2 lett. a), di cui all’Allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., come descritta nella documentazione pubblicata sul Portale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato, (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it> - Codice Procedura 4164); Gestore IPPC Duferco Energia S.p.A. (P.Iva n. 01016870329) con sede legale nel comune di nel Comune di Genova in via Paolo Imperiale n. 4.

Il presente provvedimento sostituisce, ai sensi dell’art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell’allegato IX del suddetto decreto legislativo ed in particolare:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Autorizzazione allo scarico di cui al capo II del Titolo IV della parte terza del decreto legislativo 152/2006 e alla legge regionale n.27/1986;

Articolo 2

Costituisce parte integrante del presente provvedimento il parere istruttorio conclusivo n. 154/2026 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale reso durante la seduta plenaria del 27/02/2026, composto da n. 45 pagine al netto dell’attestazione dei presenti alla suddetta seduta, nel quale sono contenute le motivazioni e su cui si fonda la decisione di cui all’art. 1.

Articolo 3

L’esercizio dell’impianto, stante il suo ciclo produttivo, le relative tecniche di trattamento degli inquinanti e lo stato dell’ambiente in cui è condotto, dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite di emissione (VLE) per gli inquinanti fissati nel soprarichiamato P.I.C. e delle prescrizioni degli Enti/Amministrazioni che hanno reso il proprio parere nell’ambito della CdS come di seguito riportati:

Sistema di gestione

1. Il Gestore, entro 6 mesi dall’avvio dell’attività, dovrà provvedere alla certificazione del sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015, avente come scopo di certificazione l’attività IPPC autorizzata, al fine di garantire il continuo miglioramento delle prestazioni ambientali dell’installazione. Il Gestore dovrà inoltre garantire il rispetto da parte del personale delle procedure di riferimento atte alla gestione dell’impianto. Ciò a valere sia per le condizioni di normale esercizio che per le condizioni eccezionali.
2. Il Gestore dovrà elaborare e attuare un programma di manutenzione degli impianti che riduca i rischi di emissioni accidentali, di rotture degli impianti e di incidenti.

Capacità produttiva

3. La capacità massima di produzione autorizzata dell’installazione IPPC di c/da Gabbia del comune di Pace del Mela (categoria IPPC 4.2 lett. a) è pari a 183,960 t/anno di idrogeno.

Materie prime

4. Le materie prime utilizzate nell’installazione IPPC in oggetto sono le seguenti: azoto, acqua demineralizzata, oli lubrificanti.
5. Lo stoccaggio delle materie prime dovrà avvenire in modo da non creare situazioni di pericolo né di potenziale contaminazione di suolo, sottosuolo, acque sotterranee e ambiente idrico, o di dispersione di polveri in atmosfera.

Combustibili

6. Il Gestore deve adottare tutte le precauzioni per evitare sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni del

suolo, sottosuolo, acque sotterranee e delle acque superficiali da combustibili liquidi; a tal fine le aree interessate dalle operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione devono essere opportunamente segregate per assicurare il contenimento di eventuali perdite di prodotto.

Emissioni in atmosfera

Emissioni diffuse

7. Per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e stoccaggio di prodotti polverulenti, nonché quelle in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, devono essere rispettate le pertinenti prescrizioni contenute nell'Allegato V alla parte quinta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Consumi idrici

8. Il Gestore entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione dovrà predisporre un piano di ulteriore riduzione dei consumi idrici.

Scarichi idrici ed emissioni in acqua

9. Allo scarico finale **S1**, il Gestore dovrà garantire il rispetto dei valori limite di emissione (V.L.E.) indicati alla tabella 3 "*Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura*", Colonna "*Scarico in rete fognaria*", dell'Allegato 5 "*Limiti di emissione degli scarichi idrici*" alla parte terza del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
10. Allo scarico finale **S2** il Gestore dovrà garantire il rispetto dei valori limite di emissione (V.L.E.) indicati alla tabella 3 "*Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura*", Colonna "*Scarico in acque superficiali*", dell'Allegato 5 "*Limiti di emissione degli scarichi idrici*" alla parte terza del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
11. Il Gestore è onerato di mantenere in condizioni di accessibilità i pozzetti installati per il controllo dello scarico industriale e delle acque di prima pioggia, al fine di consentire i prelievi ed il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo tecnico, nei punti assunti per la misurazione (D.lgs. 152/2006, art. 101 comma 3).
12. È fatto divieto di scaricare sostanze pericolose di cui alla tabella 3/A e della tabella 5 dell'Allegato V alla Parte Terza del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
13. I fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue dovranno essere gestiti nel rispetto della Parte Quarta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
14. Il Gestore dovrà costantemente provvedere all'efficienza tecnica dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, adottando tutte le misure necessarie per garantire l'osservanza dei valori limite d'emissione. L'efficienza dell'impianto dovrà essere oggetto di verifica e pertanto dovrà essere trasmessa agli organi di controllo territorialmente competenti con frequenza almeno annuale una relazione tecnica che oltre all'esauritiva documentazione sul buon funzionamento del sistema che contenga l'esito dell'analisi delle acque attestante il rispetto dei valori di riferimento.

Rifiuti prodotti dall'installazione IPPC

15. È autorizzato il deposito temporaneo, gestito con criterio temporale, dei rifiuti indicativamente riportati nella tabella seguente, derivanti dal processo di produzione e da attività di manutenzione ordinaria/straordinaria:

Codice EER	Descrizione del rifiuto
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15.02.02
17 04 05	Ferro e acciaio

16. Il deposito temporaneo di rifiuti prodotti deve essere gestito nel rispetto di quanto indicato al comma 1) lettera bb) "deposito temporaneo" dell'articolo 183 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e in particolare il Gestore deve comunicare ad ARPA Sicilia, preventivamente in occasione di ogni modifica, di quale criterio gestionale intende avvalersi (temporale o quantitativo); inoltre il Gestore dovrà verificare almeno una volta al mese, nell'ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, lo stato di giacenza dei depositi temporanei, sia come somma delle quantità dei rifiuti pericolosi e somma delle quantità di rifiuti non pericolosi sia in termini di mantenimento delle caratteristiche tecniche dei depositi stessi. La registrazione e la comunicazione dei dati dovrà essere effettuata dal Gestore secondo le modalità definite nel PMC.
17. Le aree di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall'installazione IPPC devono essere distinte da quelle utilizzate per il deposito delle materie prime. Il settore del deposito temporaneo deve essere ben identificato con la segnalazione dei codici EER, oltre che ben organizzato ed opportunamente delimitato. L'area di deposito temporaneo deve essere

contrassegnata da una tabella, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante le norme di comportamento per la manipolazione del rifiuto e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente e riportante codice EER, stato fisico e la pericolosità del rifiuto stoccato.

18. Le aree di deposito temporaneo dovranno essere dotate di coperture fisse o mobili in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici.
19. La gestione dei rifiuti deve rispettare la normativa di settore, in particolare il Gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui vengono consegnati i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni. I rifiuti prodotti vanno annotati sul registro di carico e scarico secondo quanto disciplinato dall'articolo 190 del D.lgs.152/2006 e durante il loro trasporto devono essere accompagnati dal formulario di identificazione. Il trasporto deve avvenire nel rispetto della normativa di settore. In particolare, i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alla normativa in materia di sostanze pericolose.
20. Il Gestore dovrà massimizzare l'invio dei rifiuti prodotti, in particolare quelli di cartone, ad impianti recupero piuttosto che ad impianti di smaltimento. Inoltre, il Gestore dovrà comunicare all'Autorità Competente, nell'ambito delle relazioni periodiche richieste dal Piano di Monitoraggio e Controllo, la quantità di rifiuti prodotti e le percentuali di recupero degli stessi, relativi all'anno precedente.
21. Il Gestore è onerato di classificare i rifiuti, generati nelle varie fasi di processo produttivo, ogni anno e ogni qual volta cambi il ciclo di produzione e/o con la frequenza richiesta dagli impianti presso i quali i rifiuti vengono conferiti, secondo quanto stabilito nella Decisione 2001/118/CE; Il Gestore dovrà, inoltre, operare in funzione della continua riduzione del quantitativo di rifiuti prodotti preferendo l'invio al recupero rispetto allo smaltimento.
22. I recipienti contenenti rifiuti speciali dovranno essere destinati ciascuno per ogni tipologia di rifiuti avente lo stesso codice EER, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimiche-fisiche ed alle caratteristiche del contenuto, nonché essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti la natura dei rifiuti stessi. Tali recipienti, inoltre, dovranno essere provvisti sia di idonee chiusure per impedire la fuori uscita del contenuto sia di dispositivi atti a rendere sicure e agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento e movimentazione, e disposti in modo tale da garantire una facile ispezionabilità ed una sicura movimentazione.
23. I contenitori vuoti dedicati all'accumulo dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione delle acque di prima pioggia, nelle fasi in cui non sono utilizzati devono essere parcheggiati in area dedicata e mantenuti coperti onde evitare l'immissione di acque meteoriche.

Emissioni sonore

24. Il Gestore dovrà realizzare apposite barriere acustiche in corrispondenza delle maggiori sorgenti emmissive di rumore, verificando entro tre mesi dall'avvio dell'attività il rispetto dei valori limite di emissione con relativa campagna fonometrica diurna e notturna condotta presso i recettori individuati.
25. Nel rispetto dei principi di prevenzione degli impatti ambientali e di miglioramento continuo, il Gestore dovrà adottare gli accorgimenti tecnici necessari a garantire il rispetto dei limiti previsti dal DPCM 14/11/97, in particolar modo nelle ore notturne e serali.
26. È prescritto un aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei casi di modificazioni impiantistiche che possono comportare impatto acustico della centrale nei confronti dell'esterno e comunque ogni 4 anni. La valutazione è sottoposta all'AC per approvazione.
27. Non dovranno essere superati i valori previsti dalla normativa, in relazione alla classificazione del territorio comunale.
28. Qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalla normativa, il Gestore dovrà porre in atto, in tempi appropriati, adeguate misure di riduzione del rumore ambientale fino al rientro nei limiti fissati.

Stoccaggio dell'idrogeno

29. Il Gestore dovrà garantire che lo stoccaggio dell'idrogeno compresso sia realizzato e condotto nel rispetto delle migliori tecniche disponibili (BAT) e delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza industriale, prevenzione incendi e controllo del rischio di incidente rilevante.
30. Lo stoccaggio dell'idrogeno dovrà essere conforme alle disposizioni del Decreto Legislativo 105/2015, qualora ricorrano le condizioni di assoggettabilità.
31. Lo stoccaggio dell'idrogeno dovrà avvenire preferibilmente in area esterna, adeguatamente ventilata e protetta contro urti accidentali. Dovranno essere rispettate idonee distanze di sicurezza da fabbricati, aree aperte al pubblico, vie di transito e altre sostanze pericolose. L'area dovrà essere chiaramente segnalata con cartellonistica di pericolo "Gas infiammabile" e divieto di fumo e fiamme libere.
32. Dovranno essere installati sistemi di rilevazione dell'idrogeno posizionati in alto, con soglie di allarme non superiori al 10% del limite inferiore di esplosività (LEL).
33. I recipienti dell'idrogeno dovranno essere dotati di dispositivi di sicurezza (valvole di sovrappressione e/o dischi di rottura) convogliati in zona sicura.
34. Dovrà essere impedito l'accumulo di gas in volumi confinati o sotto coperture.

Eventi incidentali

35. Il Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali. A tal fine il Gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti.
36. Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità Competente, alle Autorità di Controllo secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.
37. In caso di eventi incidentali di particolare rilievo, tali da poter determinare il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il Gestore ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta (pronta notifica per fax o PEC e nel minor tempo tecnicamente possibile) all'Autorità Competente e alle Autorità di Controllo. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuoverne le cause e per limitare, per quanto possibile, le conseguenze. Il Gestore inoltre deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione.

Piano di Monitoraggio e Controllo

38. Le attività di monitoraggio e controllo dovranno essere effettuate in conformità Piano di Monitoraggio e Controllo rev. 2 del 13/04/2026 approvato e vidimato da ARPA Sicilia nota prot. n. 001-2984-GEN/2026 del 13/04/2026 e pubblicato sul Portale Regionale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato (CP 4164).
Copia del suddetto Piano e dei relativi allegati vidimati dovrà essere tenuta a disposizione presso la sede operativa dell'installazione IPPC in parola per le ispezioni da parte degli organi di controllo ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
39. I risultati delle attività di monitoraggio dovranno essere rese disponibili agli Enti di Controllo competenti durante la fase di cantiere, qualora emergano criticità tali da poter determinare potenziali effetti sulla popolazione residente, siano adottate ulteriori misure cautelative a tutela della salute pubblica.
40. Nell'attuazione di suddetto Piano, il Gestore ha l'obbligo di dare le seguenti comunicazioni:
 - a. trasmissione delle relazioni periodiche di cui al PMC ad ARPA Sicilia, alla Città Metropolitana di Messina e al Servizio 1 del DRA, in qualità di Autorità Competente;
 - b. comunicazione ad ARPA Sicilia, alla Città Metropolitana di Messina e al Servizio 1 del DRA, in qualità di Autorità Competente dell'eventuale non rispetto delle prescrizioni contenute nell'AIA;
 - c. tempestiva informazione ad ARPA Sicilia, al Comune di Pace del Mela e al Servizio 1 del DRA, in qualità di Autorità Competente, nei casi di malfunzionamenti o incidenti, e conseguente valutazione degli effetti ambientali generatisi.
41. La frequenza delle attività di monitoraggio e di reporting è quella prevista del PMC. Le modalità per le suddette comunicazioni dovranno essere contenute nel PMC. Le comunicazioni ed i rapporti debbono sempre essere firmati dal Gestore dell'impianto.

Articolo 4

Il presente provvedimento è rilasciato, sulla base degli elaborati progettuali depositati dal proponente consultabili nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Cod. Procedura 4164), esclusivamente per le finalità di cui al Titolo III-bis alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Articolo 5

Ai sensi dell'art. 29-octies del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è disposto sull'installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione.

Questa Autorità Competente può effettuare il riesame anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale nei casi previsti dallo stesso articolo 29-octies, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Articolo 6

L'installazione dovrà essere conforme agli elaborati presentati per l'Autorizzazione Integrata Ambientale comprese le eventuali comunicazioni di modifica non sostanziale ex art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e alle prescrizioni impartite dal presente decreto.

Eventuali modifiche dovranno essere preventivamente comunicate a questo Assessorato ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. al fine di potere valutare se siano da ritenersi sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera l-bis).

Ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 4, del suddetto decreto nel caso in cui intervengono variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore dovranno dare comunicazione, entro trenta giorni, a questa Autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale.

Articolo 7

Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 9 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., qualora si accertino inosservanze delle prescrizioni autorizzatorie, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattordices del predetto decreto legislativo 152/2006, questo Assessorato procederà secondo la gravità delle infrazioni.

Ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione della sanzione pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro, salvo che il caso costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del medesimo decreto legislativo 152/2006, che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto.

Articolo 8

Ai sensi dell'art. 29-quater, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul Portale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato (rif.<https://si-vvi.regione.sicilia.it> – CP 4164).

Ai sensi dell'art. 68 comma 4 della l.r. n. 21/2014 e ss.mm.ii., il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato integralmente sul sito istituzionale di questo Assessorato e per estratto nella G.U.R.S.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo,

L'Assessore
On.le Avv. Giuseppa Savarino